

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, ZUGNO, PREARO, ARMANI, GRAZIOSI, SCHIAVON*Presentata il 29 novembre 1962*

Modifiche all'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre al vostro esame e che reca modifiche all'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, risolve un'annosa questione e cioè l'inclusione nei redditi agrari anche dei redditi degli allevamenti che superano la potenzialità del fondo.

La prima parte del primo comma è modificata soltanto nelle virgole che sono tolte; nella seconda parte del primo comma si aggiunge e si specifica che è considerato reddito agrario anche quello derivante dal capitale di esercizio e di lavoro direttivo impiegati nella silvicoltura e negli allevamenti.

Si tratta di aggiornare l'articolo 65, e giusto in ordine alla prescrizione contenuta nella parte finale dell'articolo stesso, laddove si dichiara che le attività agrarie debbono rientrare nell'esercizio normale della agricoltura secondo la tecnica che lo governa. Orbene, questa prescrizione appare oggi, sul profilo della tecnica, in palese contrasto con il principio limitativo racchiuso nella prima parte del primo comma, laddove si limita il reddito agrario nei limiti della potenzialità del fondo.

Difatti, la tecnica che governa, oggi, gli allevamenti è ben diversa da quella vigente appena quindici anni fa, e tutti i tipi di allevamento, da quello bovino fino a quello

degli animali di bassa corte, hanno assunto la fisionomia di attività agraria di trasformazione dei mangimi semplici o composti prodotti dall'industria mangimistica, che sono trasformati in prodotti degli allevamenti: carne, latte, latticini, uova, ecc.

Questo moderno indirizzo tecnico ha investito rapidamente anche l'allevamento del bestiame grosso, quale ad esempio quello bovino, che risultava, fino a pochi anni fa, assolutamente legato al pascolo, e perciò alle risorse foraggere coltivate nel fondo. Oggi, invece, la tecnica che governa l'allevamento bovino, raccomanda e generalizza l'impiego dei mangimi concentrati, spesso cubettati, in aggiunta ai normali foraggi del fondo, sicché la partecipazione dei mangimi composti dell'industria, attinge percentuali sempre più alte, tanto in qualità che in quantità, nella normale alimentazione delle bovine da latte e dei bovini in carne.

Si consideri l'attuale larghissimo impiego di latte artificiale in polvere, prodotto e venduto dalle industrie mangimistiche, per l'allevamento dei vitelli destinati alla produzione di carne.

Non si dimentichi infine il largo favore che incontra in questi anni l'allevamento di vitelloni, importati in grande quantità dall'estero e che gli agricoltori italiani allevano per portarli al peso di macellazione

richiesto dal mercato, adoperando mangimi composti dell'industria.

Se l'allevamento bovino ha assunto il carattere di attività agraria di trasformazione, sarà superfluo dimostrare che tale carattere è stato meglio acquisito dall'allevamento dei suini e degli animali da cortile.

D'altra parte, questo nuovo indirizzo zootecnico è ben giustificato dalla nuova industria di alimenti composti, che quindici anni fa era pressoché inesistente e che oggi fornisce agli allevamenti una quantità di mangimi composti valutabile intorno a 30 milioni di quintali.

Questa tendenza, volta all'impiego di mangimi composti dall'industria, non è soltanto italiana, ma è mondiale, ed anzi dobbiamo constatare che gli allevamenti italiani sono in notevole ritardo rispetto agli allevamenti di altri paesi, sicché si auspica un incremento maggiore del consumo di mangimi composti da parte dei nostri allevamenti. In Olanda, ad esempio, la trasformazione dei mangimi semplici, in mangimi composti dell'industria, ha raggiunto la cifra dell'84 per cento.

Questa è dunque la tecnica che governa oggi l'esercizio normale dell'agricoltura nel ramo dell'allevamento. Di conseguenza divenuto l'allevamento una attività agraria di trasformazione, non si può più ritenere che tale attività mantenga il carattere di attività agraria fino a che rimane nei limiti della potenzialità del fondo, e che perda tale carattere, assumendo quello di attività industriale, allorché supera tale potenzialità.

Si dovrebbe infatti valutare caso per caso la quantità di mangimi concentrati e di foraggi traibili dal fondo e potenzialmente idonei a mantenere un determinato carico di bestiame per ettaro, pur sapendo che siffatta misura rimane teorica, perché non sono più realmente e direttamente convertiti tali mangimi in latte, carne, uova, ma venduti alle industrie mangimistiche in gran parte; vale come se, ad esempio si volesse attribuire un valore pratico alla convertibilità in oro della carta moneta, il cui corrispondente contenuto aureo è in verità puramente nominale per la generalità dei cittadini: altrettanto nominale è la convertibilità dei foraggi del fondo in latte, carne e uova, dato che gli allevamenti si formano e si accrescono, utilizzando in minima parte i foraggi del fondo e in gran parte i mangimi composti dell'industria.

È ovvio perciò che le rilevazioni catastali non possono dare all'Amministrazione finanziaria la esatta figura degli allevamenti e dei redditi che se ne ricavano, e se i redditi di tali allevamenti possono ritenersi ancora sufficientemente rispondenti alle singole particelle catastali in molti casi, ciò nondimeno il crescente impiego di mangimi composti forniti dall'industria mangimistica fa ben comprendere che i redditi degli allevamenti aumentano e si allontanano progressivamente dalle rilevazioni catastali.

Definito pertanto l'allevamento come attività di trasformazione, rimane da chiarire se debba ritenersi attività agraria di trasformazione, o altrimenti attività industriale.

È senza dubbio attività agraria, perché non si esercita con materiali inerti ma con animali, i quali sono soggetti ai limiti e agli imponderabili della genetica, della biologia e della patologia animale. Più delle piante e perciò della coltivazione dei terreni, gli animali e perciò la coltivazione degli animali, soffrono gli effetti negativi della genetica, della biologia e della patologia: è sufficiente citare la tubercolosi bovina, che non si sradica e non si debella certo con un semplice trattamento antiparassitario, e come invece si fa agevolmente per tante malattie delle piante.

Possono infine apparire come probanti ai fini della definizione dell'allevamento, e di qualsiasi allevamento, come attività agraria, le risoluzioni prese dalla Amministrazione finanziaria, di altri Paesi. È sarà sufficiente citare la Francia, in cui, ad esempio, i redditi delle imprese avicole, qualunque sia la loro forma, sono imponibili a titolo di redditi agrari, e non di redditi industriali e commerciali (legge delle finanze del 31 luglio 1949, che modifica l'articolo 69 del Codice generale delle imposte). Anche gli incubatoi rientrano in Francia nelle attività produttrici di reddito agrario, e a questa determinazione è giunto il Consiglio di Stato francese con suo decreto del 26 febbraio 1962.

* * *

All'imprecisa dizione di « allevamento del bestiame » contenuta nell'articolo 65 è necessario sostituire la parola « allevamenti », in modo da togliere ogni dubbio di interpretazione e per estendere il carattere di attività agraria a tutti i tipi di allevamento, ivi comprendendo anche gli animali da pelliccia e gli animali e i volatili da gabbia e da voliera, nonché quelli allevati per uso speri-

mentale, didattico e ornamentale. Tale estensione appare utile per evitare eccezioni e questioni, già verificatesi in passato, come ad esempio, quella di sapere se l'allevamento di cavalli da corsa debba ritenersi o no attività agraria e rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le modifiche proposte all'articolo 65, se da una parte intendono includere qualsiasi tipo di allevamento nel reddito agrario, d'altra parte, non tolgono all'Amministrazione finanziaria la facoltà di colpire determinate forme di allevamento con l'imposta di ricchezza mobile e come vedremo meglio considerando la modifica da apportare al secondo comma dell'articolo 65.

* * *

Più numerosi si fanno gli allevamenti che superano la potenzialità del fondo, e che cioè non sono più fedeli alla potenzialità zootecnica rispecchiata dalla particella catastale. Di fronte a queste difficoltà, l'Amministrazione finanziaria non ha potuto assumere determinazioni precise, ed ha lasciato alla facoltà degli uffici locali delle imposte, di decidere, caso per caso.

Gli allevatori e in specie i pollicoltori hanno chiesto ripetutamente una definizione obiettiva dei limiti della potenzialità del fondo, ai fini professionali e fiscali.

È stato anche fatto qualche tentativo e avanzata qualche proposta, per stabilire il carico massimo di animali per ettaro e rientrante nei limiti della potenzialità del fondo.

Ovviamente, una decisione in proposito non è stata mai presa dall'Amministrazione finanziaria e per intuibili ragioni. Infatti il reddito ricavabile dagli allevamenti non si può misurare adottando come misura il numero dei capi che si tengono in stalla o in porcilaia o in pollaio. Questa misura risulterebbe imprecisa e indubbiamente favorirebbe gli allevamenti delle zone agricole che posseggono una favorevole vocazione zootecnica, ma risulterebbe sperequativa per gli allevamenti siti nelle zone ove i costi degli allevamenti sono più alti e inferiori sono le rese. Risulterebbe sperequativa anche per altre ragioni tecniche ed economiche. Difatti, dieci o mille animali allevati da un buon allevatore danno a costui un reddito; ma lo stesso numero di capi può non dare reddito all'allevatore meno capace e meno fortunato e per cause che spesso non sono facilmente accertabili; può esserci ad esempio una malattia incontrollabile, che non provoca mortalità

nell'allevamento e tuttavia peggiora l'indice di conversione del mangime in latte, carne, uova; l'allevatore perciò ricava di meno, fa pari e patta fra la spesa del mangime e il prezzo di vendita dei prodotti, ma non guadagna, non ha reddito.

La soluzione è proposta nella modifica del secondo comma dell'articolo 65 in cui si introduce il principio della personalizzazione delle imposte in agricoltura. Rimane valido il principio dell'accertamento e della tassazione dei redditi in agricoltura, in base alle particelle catastali, ma si dà anche una chiara soluzione al problema della tassazione delle attività agrarie di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti e dell'attività agraria di trasformazione degli allevamenti.

La modifica proposta lascia immodificata la posizione ai fini fiscali della piccola attività zootecnica, a carattere familiare, e nel quadro delle rilevazioni catastali, ma si raggiunge lo scopo di assicurare all'Amministrazione finanziaria la percezione dei tributi dovuti nel caso di esercizio di attività agrarie e zootecniche di trasformazione, non più coincidenti con le particelle catastali.

Si dà pertanto una sistemazione tributaria obiettiva agli allevamenti, e specie a quelli avicoli, costituiti spesso su poca o pochissima terra, ai quali bensì si riconosce la natura di produttori di reddito agrario, che però devono indubbiamente tassare non già sulla base della rilevazione catastale, ma sulla base della dichiarazione dei redditi, dai quali ovviamente debbono detrarsi, a norma degli articoli 85, 88, 89 e 90 del testo unico, gli interessi passivi, le passività bancarie, gli ammortamenti, le perdite, ecc.

Si procederà alla personalizzazione dell'imposta allorché la parte del reddito derivante dagli allevamenti o dalla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti, supera quella derivante dalla coltivazione dei terreni e dalla silvicoltura. Questo accertamento non può dar luogo ad incertezze nel caso di allevamenti costituiti su poca terra, come anche nel caso degli incubatoi; gli uni e gli altri senza necessità di intimazione comprenderanno esser loro dovere procedere alla dichiarazione dei redditi. Nei casi dubbi, provvederà l'Amministrazione finanziaria, che procederà d'ufficio agli accertamenti e all'eventuale personalizzazione dei redditi agrari e all'applicazione dell'imposta, classificando tali redditi nella categoria B o nella categoria C 1, secondo i casi già considerati dal testo unico delle imposte dirette, e con

riduzione a metà delle aliquote. Tale riduzione sembra opportuna in considerazione della necessità di favorire l'incremento degli allevamenti e l'industrializzazione dell'agricoltura, e per frenare con lo sviluppo degli allevamenti l'esodo dei contadini dalle campagne. Si consideri inoltre che gli allevatori tendono purtroppo ad investire negli allevamenti, per ingrandirli, quelle quote del reddito che converrebbe loro mettere a riserva, per assicurarsi contro gli enormi rischi che gravano sugli allevamenti per infermità e mortalità degli animali.

* * *

Abbiamo prima riferito circa le risoluzioni adottate dall'Amministrazione finanziaria francese, la quale ha introdotto, anch'essa, per quanto riguarda la tassazione degli allevamenti, il principio della personalizzazione delle imposte sui redditi agrari. Per gli allevamenti avicoli infatti è stato stabilito un imponibile forfettario, variabile da dipartimento a dipartimento (ad esempio: 3 nuovi franchi per gallina ovaiole e perciò 1.500 nuovi franchi per 500 ovaiole). Ma l'allevatore che ritiene di ottenere un reddito inferiore a 3 nuovi franchi per capo, ha facoltà di rinunciare all'imponibile forfettario e di avanzare la regolare denuncia dei redditi, specificando le entrate, le spese, le perdite, gli ammortamenti, al fine di dimostrare un reddito netto inferiore a quello convenuto forfettariamente dalla legge.

Nella risoluzione francese vediamo dunque esclusa la determinazione del reddito in base al catasto, e notiamo che la tassazione, invero imprecisa, in base al numero dei capi allevati, è mitigata mediante la facoltà per il contribuente di chiedere la tassazione in base alla denuncia del reddito realmente ottenuto.

La risoluzione introdotta nella modifica dell'articolo 65, secondo comma, dà all'agricoltore la facoltà di rinunciare alla determinazione delle imposte in base alle rilevazioni catastali, e riunendo nella dichiarazione dei suoi redditi il reddito dominicale e quello agrario, può sottrarsi ad un eventuale maggiore aggravio derivante da una imposta dominicale e da una imposta agraria, che risultassero complessivamente superiori al reddito effettivamente percepito

* * *

Riassumendo, le modifiche proposte all'articolo 65 comportano:

a) l'estensione a tutti i tipi di allevamenti del riconoscimento di produttori di reddito agrario;

b) la personalizzazione delle imposte in agricoltura, nei casi in cui il reddito agrario si discosta dalla rilevazione catastale o non ha un riferimento obiettivo con la rilevazione catastale.

Per le chiare e semplici ragioni sopra esposte riteniamo che la presente proposta di legge meriti la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 è così modificato:

« Il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati nei limiti della potenzialità del fondo e nell'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, nonché dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati nella silvicoltura e negli allevamenti, e alla manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, forestali e degli allevamenti, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

La determinazione del reddito agrario si effettua mediante l'applicazione, alle singole particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. Allorché nell'accertamento del reddito agrario, la parte del reddito derivante dagli allevamenti o dalla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti, supera quella derivante dalla coltivazione dei terreni e dalla silvicoltura, la tassazione, ivi compresa quella dominicale, sarà effettuata in base alla dichiarazione dei redditi, e non in base alle risultanze del catasto; tali redditi sono classificati in categoria *B* e in categoria *C-1* e tassati a norma dei successivi articoli 85, 88, 89 e 90, e con riduzione a metà delle rispettive aliquote ».